



Da S. Daniele

DRAMMI DELL'AMORE

Un bersagliere

accoltellato dalla fidanzata

7. — Tempo fa una simpatica giovine del paese si fidanzava con certo Zuliani di Muris, che ha finito in questi giorni di prestare il servizio militare nel corpo dei bersaglieri.

Lo Zuliani aveva promesso alla ragazza di apprendere legalmente le intime gioie d'innamoramento, al suo ritorno dalle armi, innanzi al sindaco ed al curato.

Erano anche state fatte le pubblicazioni di matrimonio e tutto era da parte della fidanzata pronto per la celebrazione del rito nuziale.

Se non che il bersagliere tornato in paese si accorse che il suo cuore non sentiva più per la ragazza l'ardente amore di alcuni mesi innanzi e sciolse il fidanzamento.

La ragazza protestò, pianse, implorò, ma il giovine rimase fermo nella sua decisione di non volerla più sposare ed ella fece sacramento di vendicarsi dell'abbandono e maturò segretamente la vendetta.

Ieri i due fidanzati si incontrarono per via e la fanciulla si avvicinò allo Zuliani con l'aria di volergli dire qualche cosa. Quando gli fu vicino estrasse un lungo coltello e gli inferse una violenta coltellata per cui il giovine rimase gravemente ferito.

Fu raccolto dai presenti e trasportato all'ospedale.

Da Ravascletto

La strada della Val Calda

Il nostro Consiglio comunale si è occupato della costruzione della strada per la Val Calda.

Il progetto dell'ing. cav. Tristano Valentini che preventiva una spesa di lire 35000 è stato approvato.

Si crede che l'opera sarà compiuta entro il 1912.

Da Spilimbergo

Decesso

7 (G). — Un morbo che non perdona traeva ieri a morte una simpatica figura di operaio appena ventiquattrenne, Carlo Giovanni Contardo di Antonio, bandato di qui.

I funerali seguiti oggi, puramente civili, furono una solenne manifestazione di stima e di affetto per il caro estinto.

La classe operaia ha voluto dimostrare apertamente che non v'è bisogno dello stereotipato quanto pagato salmodiare dei preti per portare l'ultima e sincera espansione d'affetto sulla fossa di un compagno morto quando più la giovine età gli arrideva.

Al cimitero disse poche e sentite parole il collega E. Cantarutti il quale ricordando il passato dell'estinto la sua semplicità e la sua opposità rimarcò come era ben degno di lui il corredo privo di quegli elementi che dalle altrui sventure traggono fonte d'interessi o di persecuzioni.

L'emigrazione al Senato

Ieri al Senato vi fu discussione sul fondo per l'emigrazione.

Ad un breve rilievo del sen. FOA sull'inopportunità d'adibire al delicato ufficio di regi commissari a bordo i tenenti di vascello in posizione ausiliaria, fu seguito il relatore sen. BETTONI, il quale deplorò l'anormalità di dover discutere un bilancio di previsione per tre quarti già consuntivo invocando provvedimenti contro questa che egli chiamava una vera anarchia nell'amministrazione dello Stato.

Entrando poi nel vivo del tema, reclamò un buon servizio di polizia per infrangere la emigrazione clandestina e per poter meglio disciplinare il fenomeno migratorio trovando insufficiente, per quanto lodevole, l'azione ausiliaria dei comitati dell'Umanitaria e dell'opera pia Bonomelli, Osceva che al Piafiori dei risparmi inviati in patria nessun altro stabile beneficio di qualche valore reca l'emigrazione alla madre patria mentre le braccia dei suoi figli suscitano altrove immensa ricchezza. Altre nazioni invece profittarono della emigrazione dei loro concittadini per dare espansione ai propri prodotti in terre straniere. Per ciò

che riguarda la colonia africana raccomandata le proposte del Governatore di Marfino per la Somalia.

Di SAN GIULIANO, ministro degli esteri, per ciò che riguarda l'elaborazione dei regolamenti concernenti l'emigrazione dichiara che farà tutto il possibile di sollecitarla; quanto alla utilizzazione dei tenenti di vascello in posizione ausiliaria, finora non si tratta che della raccomandazione d'un autorevole parlamentare. Dopo aver spiegato al sen. Bettioni le vicende onde derivò la tardata presentazione del bilancio, promiss di interessarsi perché il caso non si rinnovasse. Quanto all'emigrazione in sé stessa conviene non ostacolarla né incoraggiarla, ma vigilarla affinché non sia provocata per fini interressati e gravi: a ciò tendono gli sforzi del Governo. Afferma poi che nessun Stato ha una legge per l'emigrazione come la nostra e spiega come la tutela degli emigranti costituisce per noi un problema gravissimo essendo essi sparsi in regioni sterminate mentre appartengono alle classi più povere e incolte, e quindi più bisognose di tutela.

Dopo aver accennato ai problemi della leva e delle scuole coloniali, prega che si approvi il disegno di legge che permette il riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli emigranti che l'hanno perduta; onde non rompano ogni vincolo colla madre patria. Aggiunge che il Governo distribuirà imparzialmente i suoi sussidi a tutti quegli organismi che si propongono di migliorare le condizioni degli emigranti, senza badare al partito cui appartengono. Per ciò che si riferisce alle questioni doganali così verso chi è volta la nostra maggiore emigrazione, fa notare come ogni qualvolta viene discussa con quei paesi la questione delle tariffe sorgano tali contrasti d'interessi che la soluzione ne è difficoltosa. Nel riguardi del Brasile, dice che le condizioni dei nostri emigranti sono colà migliorate appunto per la diminuzione della nostra emigrazione che modificò le proporzioni fra l'offerta e la domanda di lavoro. Trattandosi però di cosa molto delicata non crede ora opportuno entrare in particolari. Per ciò che riguarda l'Eritrea, l'oratore si riferisce al programma già da lui svolto alla Camera e che anche dal Senato fu bene accolto visto che fu approvato il bilancio senza discussione. Tale programma, consistente nella costruzione della ferrovia Asmara-Keren, nell'aumento dei termini per la estinzione dei debiti della colonia e la costruzione di opere pubbliche e nei ritocchi ai dazi doganali per facilitare gli scambi fra la colonia e l'Italia. Quanto alla Somalia, dice che a causa della crisi non fu ancora potuto esaminare la relazione del governatore De Marfino. Il problema da risolvere consiste, secondo il relatore, nel tentare un esperimento di colonizzazione italiana col contributo del fondo dell'emigrazione in una parte della Somalia. Lo studio di tale problema è ora alla sua prima fase.

Dopo queste dichiarazioni e dopo una breve replica del relatore, il bilancio viene approvato senza discussione.

Orario Ferroviario e Tram

Arrivi da Venezia (Via Previa) 3.20, 7.45, 9.58, 12.30, 15.50, 17.5, 22.55. Trieste (Via Cavour) 7.32, 11.5, 12.50, 15.58, 19.42, 23.59. Trieste (Via S. Giorgio) 8.90, 17.85, 21.46. Venezia (Via Previa) 4, 8.45, 9.20, 11.25, 13.10, 17.50, 20.55. Trieste (Via Cavour) 6.48, 8, 12.50, 15.42, 19.55, 23.59. Trieste (Via S. Giorgio) 8, 13.11, 19.27. Tram a vapore Udine-S. Daniele (Via S. Daniele) 8.1, 11.4, 18.45, 19.55 (festivo 2.12). Arrivi Udine (Star. Tram) 7.31, 10.2, 12.50, 15.17, 19.39, (festivo 23.37). Partenze da Udine (Star. Tram) 6.56, 9.5, 11.40, 15.20, 18.34, (festivo 21.50). Arrivi a S. Daniele 8.8, 10.57, 13.12, 16.12, 20.8, (festivo 23.8).

Il telefono del «Pasce» porta il N. 2. 11

Rivista periodica della stampa

«Commedie e Maschere Italiane»

«Primavera» — la geniale pubblicazione mensile per i ragazzi, edita dalla Libreria Podrecca e Galantura di Roma — fin dal suo secondo volume, dimostra la chiarezza degli intenti e la eleganza dei mezzi adottati per creare il libro mensile per l'adolescenza. «Commedie e maschere italiane» è l'argomento di questo volume che esalta, come tutti gli altri, costumi e civiltà ed è ricco di illustrazioni, con una copertina a colori sulla quale campeggia un ruscississimo arlecchino fanciullo.

Il tema brillantemente italiano delle maschere è trattato con vivacità e maestria dagli arguti scrittori che fanno sfilar dinanzi agli occhi ed alla mente del giovane lettore le famigliari figure di Arlecchino, Brighella, Pantalone, Pulcinella, Colombina, Zer-

La riforma dei Monti di Pietà

La legge 4 maggio 1898 riconosceva nei Monti di Pietà italiani il carattere d'istituti misti di beneficenza e di credito. Era ciò affermato dalla necessità di sottoporre i Monti di Pietà ad un regime speciale, diverso da quello delle ordinarie istituzioni pubbliche di beneficenza ed erano accordate ad essi particolari garanzie ed agevolazioni al fine di renderne più libera ed efficace l'azione nel campo del credito, quale mezzo di rafforzare e di estendere il loro fine primordiale di beneficenza. Ma nella pratica si vide che la legge nuova aveva raggiunto in modo completo l'intento perseguito poiché i Monti di Pietà erano stati sottoposti contemporaneamente, oltre che alle disposizioni proprie della legge citata anche alle disposizioni delle leggi sulle casse di risparmio ordinario e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, creando così un cumulo soverchio di vincoli che inceppano specialmente l'azione dei monti maggiori nei quali le funzioni di credito hanno acquistata una parte preponderante.

Così non tardarono a sorgere da ogni parte vive lagnanze e ad essere formulati dei voti di riforma, che trovarono la più autorevole espressione nel 5 Congresso dei rappresentanti dei Monti di Pietà italiani seguito a Livorno nel luglio 1909, nel quale fu anche votato un progetto concreto di una completa riforma della legge vigente sui Monti di Pietà.

Di questo progetto, delle discussioni che lo precedettero e degli studi che lo seguirono, il governo non ha mancato di tener conto. Così fu approvato un disegno di legge presentato al parlamento pochi giorni prima dell'ultima crisi ministeriale dall'on. Luzzatti presidente del Consiglio e ministro dell'Interno e dall'on. Rainieri, ministro di Agricoltura. È destinato a sostituire completamente la legge vigente sui Monti di Pietà. Il Comitato permanente della Federazione tra i Monti di Pietà italiani fu interpellato su tale disegno di legge del Governo e la risposta fu di piena adesione. Anche per ciò si da credere che il progetto in parola sarà mantenuto dal nuovo ministero ed approvato al più presto dal Parlamento.

Concetto fondamentale del progetto è la distinzione fra i Monti di Pietà che ricevono e quelli che non ricevono depositi fruttiferi, distinzione che fu accolta anche nel progetto di legge formulato dal Comitato ordinatore del 5.º Congresso. I Monti della prima specie sono considerati Istituti misti di credito e di beneficenza e di semplici opere pie e sottoposti alle leggi ed ai regolamenti sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, salva per entrambe le categorie di Monti le disposizioni della legge speciale.

Da questa distinzione deriva un diverso regime per le due classi di Monti; poiché mentre quelli che ricevono depositi fruttiferi sono sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero di agricoltura, salvo l'obbligo di sentire il parere del ministero dell'Interno per quanto riguarda la riforma dei loro statuti organici e le proposte di scioglimento e di liquidazione ed è mantenuta per essi, ma in più stretti confini la tutela della Commissione provinciale di beneficenza.

L'articolo 10, applicabile a tutti i Monti di Pietà, estende ai medesimi tutte le agevolazioni fiscali consentite alle Casse di risparmio ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza in materia d'imposte e di tasse di gratuito patrocinio e riscossione delle entrate.

L'articolo 11 tratta dei privilegi consentiti a tutti i Monti riguardo agli oggetti pignorati.

Con l'articolo 14 si estendono anche agli amministratori dei Monti di Pietà che ricevono depositi fruttiferi, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972 relative agli amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Con l'ultima disposizione infine, mentre si ammette che i Monti di Pietà di qualsiasi specie possono usufruire della legge 19 maggio 1907 n. 270, che estende agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza le

disposizioni della 6 marzo 1904 n. 88 sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali togliendo così il dubbio sorto in proposito sotto il regime dell'attuale legge sui Monti, si rende contemporanea e facoltativa l'iscrizione dei loro impiegati presso la Cassa medesima tenuto conto che i più importanti di tali istituti hanno già provveduto a raggiungere il fine di quella legge in altro modo sicuro.

Questo progetto di legge è il risultato della esperienza pratica e la sintesi dei voti dei competenti, i quali hanno additato così e superfluità come le lacune dell'attuale legge che da oltre un dodicennio governa i Monti di Pietà.

Per ciò si da augurarsi che abbia ad essere approvato ed applicato al più presto.

Tale distinzione ha veramente un fondamento razionale. Infatti i Monti che limitano la loro azione alle operazioni di pegno, hanno manifestamente il carattere e le funzioni di Opere pie; perché, sebbene il mutuo sopra pegno sia per se stesso operazione di credito, giova principalmente al povero ed è precisamente praticato dai Monti con l'intento precipuo di giovare ai bisognosi. Ora, la natura di un istituto,

ben più che dall'indole delle sue funzioni, dipende dal fine che si propone. Riguardo invece ai Monti che ricevono depositi fruttiferi, si può consentire nel concetto che essi siano Istituti misti di credito e di beneficenza, purché essi per porci in grado di corrispondere gli interessi pattuiti ai depositanti, devono dare speciale importanza alle vere e proprie operazioni di credito e bancarie, e trasformarsi prevalentemente in istituti di credito, assai simili alle ordinarie casse di risparmio. Certo però essi non perdono con ciò completamente il carattere di Opere pie; perché accanto ai depositi fruttiferi ed alle conseguenti operazioni bancarie, continuano ad esercitare l'antica funzione del pegno e lo scopo ultimo dell'esercizio del credito non è che quello di procurare i capitali necessari per estendere e facilitare la funzione di beneficenza inerente al pegno.

Il 2 articolo dispone: «I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali, che essi ricevono a depositare fruttifero, debbono essere determinati con gli statuti organici con le norme dei depositi a custodia e pel servizio di cassa di altri corpi morali.

Sono vietate le operazioni aleatorie.

Quanto all'art. 4 esso stabilisce una procedura diversa per l'approvazione degli statuti organici e della loro modificazione; secondo che trattasi o non di Monti, che ricevono depositi non facendo distinzione fra le due classi di Monti, mentre la legge, vigente prescrive una procedura unica.

L'innovazione ha per scopo di dare ai Monti che praticano il deposito fruttifero quella maggior facilità di modificare i loro statuti organici, di cui già godono le ordinarie Casse di risparmio, e si giustifica considerando che le esigenze della funzione del credito in essi prevalente richiedono prontezza e specialità di giudizio, spesso incompatibili con l'obbligo fatto alle ordinarie Opere pie da ai Monti di Pietà. I loro statuti di sotto porre le proprie riforme statutarie al parere del Consiglio Comunale e della Commissione provinciale di beneficenza.

La riforma della legge 4 maggio 1898 riconosceva nei Monti di Pietà italiani il carattere d'istituti misti di beneficenza e di credito. Era ciò affermato dalla necessità di sottoporre i Monti di Pietà ad un regime speciale, diverso da quello delle ordinarie istituzioni pubbliche di beneficenza ed erano accordate ad essi particolari garanzie ed agevolazioni al fine di renderne più libera ed efficace l'azione nel campo del credito, quale mezzo di rafforzare e di estendere il loro fine primordiale di beneficenza. Ma nella pratica si vide che la legge nuova aveva raggiunto in modo completo l'intento perseguito poiché i Monti di Pietà erano stati sottoposti contemporaneamente, oltre che alle disposizioni proprie della legge citata anche alle disposizioni delle leggi sulle casse di risparmio ordinario e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, creando così un cumulo soverchio di vincoli che inceppano specialmente l'azione dei monti maggiori nei quali le funzioni di credito hanno acquistata una parte preponderante.

Così non tardarono a sorgere da ogni parte vive lagnanze e ad essere formulati dei voti di riforma, che trovarono la più autorevole espressione nel 5 Congresso dei rappresentanti dei Monti di Pietà italiani seguito a Livorno nel luglio 1909, nel quale fu anche votato un progetto concreto di una completa riforma della legge vigente sui Monti di Pietà.

Di questo progetto, delle discussioni che lo precedettero e degli studi che lo seguirono, il governo non ha mancato di tener conto. Così fu approvato un disegno di legge presentato al parlamento pochi giorni prima dell'ultima crisi ministeriale dall'on. Luzzatti presidente del Consiglio e ministro dell'Interno e dall'on. Rainieri, ministro di Agricoltura. È destinato a sostituire completamente la legge vigente sui Monti di Pietà. Il Comitato permanente della Federazione tra i Monti di Pietà italiani fu interpellato su tale disegno di legge del Governo e la risposta fu di piena adesione. Anche per ciò si da credere che il progetto in parola sarà mantenuto dal nuovo ministero ed approvato al più presto dal Parlamento.

Concetto fondamentale del progetto è la distinzione fra i Monti di Pietà che ricevono e quelli che non ricevono depositi fruttiferi, distinzione che fu accolta anche nel progetto di legge formulato dal Comitato ordinatore del 5.º Congresso. I Monti della prima specie sono considerati Istituti misti di credito e di beneficenza e di semplici opere pie e sottoposti alle leggi ed ai regolamenti sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, salva per entrambe le categorie di Monti le disposizioni della legge speciale.

Da questa distinzione deriva un diverso regime per le due classi di Monti; poiché mentre quelli che ricevono depositi fruttiferi sono sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero di agricoltura, salvo l'obbligo di sentire il parere del ministero dell'Interno per quanto riguarda la riforma dei loro statuti organici e le proposte di scioglimento e di liquidazione ed è mantenuta per essi, ma in più stretti confini la tutela della Commissione provinciale di beneficenza.

L'articolo 10, applicabile a tutti i Monti di Pietà, estende ai medesimi tutte le agevolazioni fiscali consentite alle Casse di risparmio ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza in materia d'imposte e di tasse di gratuito patrocinio e riscossione delle entrate.

L'articolo 11 tratta dei privilegi consentiti a tutti i Monti riguardo agli oggetti pignorati.

Con l'articolo 14 si estendono anche agli amministratori dei Monti di Pietà che ricevono depositi fruttiferi, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972 relative agli amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Con l'ultima disposizione infine, mentre si ammette che i Monti di Pietà di qualsiasi specie possono usufruire della legge 19 maggio 1907 n. 270, che estende agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza le

disposizioni della 6 marzo 1904 n. 88 sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali togliendo così il dubbio sorto in proposito sotto il regime dell'attuale legge sui Monti, si rende contemporanea e facoltativa l'iscrizione dei loro impiegati presso la Cassa medesima tenuto conto che i più importanti di tali istituti hanno già provveduto a raggiungere il fine di quella legge in altro modo sicuro.

IL PASSE

disposizioni della 6 marzo 1904 n. 88 sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali togliendo così il dubbio sorto in proposito sotto il regime dell'attuale legge sui Monti, si rende contemporanea e facoltativa l'iscrizione dei loro impiegati presso la Cassa medesima tenuto conto che i più importanti di tali istituti hanno già provveduto a raggiungere il fine di quella legge in altro modo sicuro.

Questo progetto di legge è il risultato della esperienza pratica e la sintesi dei voti dei competenti, i quali hanno additato così e superfluità come le lacune dell'attuale legge che da oltre un dodicennio governa i Monti di Pietà.

Per ciò si da augurarsi che abbia ad essere approvato ed applicato al più presto.

Tale distinzione ha veramente un fondamento razionale. Infatti i Monti che limitano la loro azione alle operazioni di pegno, hanno manifestamente il carattere e le funzioni di Opere pie; perché, sebbene il mutuo sopra pegno sia per se stesso operazione di credito, giova principalmente al povero ed è precisamente praticato dai Monti con l'intento precipuo di giovare ai bisognosi. Ora, la natura di un istituto,

ben più che dall'indole delle sue funzioni, dipende dal fine che si propone. Riguardo invece ai Monti che ricevono depositi fruttiferi, si può consentire nel concetto che essi siano Istituti misti di credito e di beneficenza, purché essi per porci in grado di corrispondere gli interessi pattuiti ai depositanti, devono dare speciale importanza alle vere e proprie operazioni di credito e bancarie, e trasformarsi prevalentemente in istituti di credito, assai simili alle ordinarie casse di risparmio. Certo però essi non perdono con ciò completamente il carattere di Opere pie; perché accanto ai depositi fruttiferi ed alle conseguenti operazioni bancarie, continuano ad esercitare l'antica funzione del pegno e lo scopo ultimo dell'esercizio del credito non è che quello di procurare i capitali necessari per estendere e facilitare la funzione di beneficenza inerente al pegno.

Il 2 articolo dispone: «I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali, che essi ricevono a depositare fruttifero, debbono essere determinati con gli statuti organici con le norme dei depositi a custodia e pel servizio di cassa di altri corpi morali.

Sono vietate le operazioni aleatorie.

Quanto all'art. 4 esso stabilisce una procedura diversa per l'approvazione degli statuti organici e della loro modificazione; secondo che trattasi o non di Monti, che ricevono depositi non facendo distinzione fra le due classi di Monti, mentre la legge, vigente prescrive una procedura unica.

L'innovazione ha per scopo di dare ai Monti che praticano il deposito fruttifero quella maggior facilità di modificare i loro statuti organici, di cui già godono le ordinarie Casse di risparmio, e si giustifica considerando che le esigenze della funzione del credito in essi prevalente richiedono prontezza e specialità di giudizio, spesso incompatibili con l'obbligo fatto alle ordinarie Opere pie da ai Monti di Pietà. I loro statuti di sotto porre le proprie riforme statutarie al parere del Consiglio Comunale e della Commissione provinciale di beneficenza.

La riforma della legge 4 maggio 1898 riconosceva nei Monti di Pietà italiani il carattere d'istituti misti di beneficenza e di credito. Era ciò affermato dalla necessità di sottoporre i Monti di Pietà ad un regime speciale, diverso da quello delle ordinarie istituzioni pubbliche di beneficenza ed erano accordate ad essi particolari garanzie ed agevolazioni al fine di renderne più libera ed efficace l'azione nel campo del credito, quale mezzo di rafforzare e di estendere il loro fine primordiale di beneficenza. Ma nella pratica si vide che la legge nuova aveva raggiunto in modo completo l'intento perseguito poiché i Monti di Pietà erano stati sottoposti contemporaneamente, oltre che alle disposizioni proprie della legge citata anche alle disposizioni delle leggi sulle casse di risparmio ordinario e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, creando così un cumulo soverchio di vincoli che inceppano specialmente l'azione dei monti maggiori nei quali le funzioni di credito hanno acquistata una parte preponderante.

Così non tardarono a sorgere da ogni parte vive lagnanze e ad essere formulati dei voti di riforma, che trovarono la più autorevole espressione nel 5 Congresso dei rappresentanti dei Monti di Pietà italiani seguito a Livorno nel luglio 1909, nel quale fu anche votato un progetto concreto di una completa riforma della legge vigente sui Monti di Pietà.

Di questo progetto, delle discussioni che lo precedettero e degli studi che lo seguirono, il governo non ha mancato di tener conto. Così fu approvato un disegno di legge presentato al parlamento pochi giorni prima dell'ultima crisi ministeriale dall'on. Luzzatti presidente del Consiglio e ministro dell'Interno e dall'on. Rainieri, ministro di Agricoltura. È destinato a sostituire completamente la legge vigente sui Monti di Pietà. Il Comitato permanente della Federazione tra i Monti di Pietà italiani fu interpellato su tale disegno di legge del Governo e la risposta fu di piena adesione. Anche per ciò si da credere che il progetto in parola sarà mantenuto dal nuovo ministero ed approvato al più presto dal Parlamento.

Concetto fondamentale del progetto è la distinzione fra i Monti di Pietà che ricevono e quelli che non ricevono depositi fruttiferi, distinzione che fu accolta anche nel progetto di legge formulato dal Comitato ordinatore del 5.º Congresso. I Monti della prima specie sono considerati Istituti misti di credito e di beneficenza e di semplici opere pie e sottoposti alle leggi ed ai regolamenti sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, salva per entrambe le categorie di Monti le disposizioni della legge speciale.

Da questa distinzione deriva un diverso regime per le due classi di Monti; poiché mentre quelli che ricevono depositi fruttiferi sono sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero di agricoltura, salvo l'obbligo di sentire il parere del ministero dell'Interno per quanto riguarda la riforma dei loro statuti organici e le proposte di scioglimento e di liquidazione ed è mantenuta per essi, ma in più stretti confini la tutela della Commissione provinciale di beneficenza.

L'articolo 10, applicabile a tutti i Monti di Pietà, estende ai medesimi tutte le agevolazioni fiscali consentite alle Casse di risparmio ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza in materia d'imposte e di tasse di gratuito patrocinio e riscossione delle entrate.

L'articolo 11 tratta dei privilegi consentiti a tutti i Monti riguardo agli oggetti pignorati.

Con l'articolo 14 si estendono anche agli amministratori dei Monti di Pietà che ricevono depositi fruttiferi, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972 relative agli amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Con l'ultima disposizione infine, mentre si ammette che i Monti di Pietà di qualsiasi specie possono usufruire della legge 19 maggio 1907 n. 270, che estende agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza le

disposizioni della 6 marzo 1904 n. 88 sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali togliendo così il dubbio sorto in proposito sotto il regime dell'attuale legge sui Monti, si rende contemporanea e facoltativa l'iscrizione dei loro impiegati presso la Cassa medesima tenuto conto che i più importanti di tali istituti hanno già provveduto a raggiungere il fine di quella legge in altro modo sicuro.

Questo progetto di legge è il risultato della esperienza pratica e la sintesi dei voti dei competenti, i quali hanno additato così e superfluità come le lacune dell'attuale legge che da oltre un dodicennio governa i Monti di Pietà.

Per ciò si da augurarsi che abbia ad essere approvato ed applicato al più presto.

Tale distinzione ha veramente un fondamento razionale. Infatti i Monti che limitano la loro azione alle operazioni di pegno, hanno manifestamente il carattere e le funzioni di Opere pie; perché, sebbene il mutuo sopra pegno sia per se stesso operazione di credito, giova principalmente al povero ed è precisamente praticato dai Monti con l'intento precipuo di giovare ai bisognosi. Ora, la natura di un istituto,

ben più che dall'indole delle sue funzioni, dipende dal fine che si propone. Riguardo invece ai Monti che ricevono depositi fruttiferi, si può consentire nel concetto che essi siano Istituti misti di credito e di beneficenza, purché essi per porci in grado di corrispondere gli interessi pattuiti ai depositanti, devono dare speciale importanza alle vere e proprie operazioni di credito e bancarie, e trasformarsi prevalentemente in istituti di credito, assai simili alle ordinarie casse di risparmio. Certo però essi non perdono con ciò completamente il carattere di Opere pie; perché accanto ai depositi fruttiferi ed alle conseguenti operazioni bancarie, continuano ad esercitare l'antica funzione del pegno e lo scopo ultimo dell'esercizio del credito non è che quello di procurare i capitali necessari per estendere e facilitare la funzione di beneficenza inerente al pegno.

Il 2 articolo dispone: «I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali, che essi ricevono a depositare fruttifero, debbono essere determinati con gli statuti organici con le norme dei depositi a custodia e pel servizio di cassa di altri corpi morali.

Sono vietate le operazioni aleatorie.

Quanto all'art. 4 esso stabilisce una procedura diversa per l'approvazione degli statuti organici e della loro modificazione; secondo che trattasi o non di Monti, che ricevono depositi non facendo distinzione fra le due classi di Monti, mentre la legge, vigente prescrive una procedura unica.

L'innovazione ha per scopo di dare ai Monti che praticano il deposito fruttifero quella maggior facilità di modificare i loro statuti organici, di cui già godono le ordinarie Casse di risparmio, e si giustifica considerando che le esigenze della funzione del credito in essi prevalente richiedono prontezza e specialità di giudizio, spesso incompatibili con l'obbligo fatto alle ordinarie Opere pie da ai Monti di Pietà. I loro statuti di sotto porre le proprie riforme statutarie al parere del Consiglio Comunale e della Commissione provinciale di beneficenza.

La riforma della legge 4 maggio 1898 riconosceva nei Monti di Pietà italiani il carattere d'istituti misti di beneficenza e di credito. Era ciò affermato dalla necessità di sottoporre i Monti di Pietà ad un regime speciale, diverso da quello delle ordinarie istituzioni pubbliche di beneficenza ed erano accordate ad essi particolari garanzie ed agevolazioni al fine di renderne più libera ed efficace l'azione nel campo del credito, quale mezzo di rafforzare e di estendere il loro fine primordiale di beneficenza. Ma nella pratica si vide che la legge nuova aveva raggiunto in modo completo l'intento perseguito poiché i Monti di Pietà erano stati sottoposti contemporaneamente, oltre che alle disposizioni proprie della legge citata anche alle disposizioni delle leggi sulle casse di risparmio ordinario e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, creando così un cumulo soverchio di vincoli che inceppano specialmente l'azione dei monti maggiori nei quali le funzioni di credito hanno acquistata una parte preponderante.

IL PASSE

disposizioni della 6 marzo 1904 n. 88 sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali togliendo così il dubbio sorto in proposito sotto il regime dell'attuale legge sui Monti, si rende contemporanea e facoltativa l'iscrizione dei loro impiegati presso la Cassa medesima tenuto conto che i più importanti di tali istituti hanno già provveduto a raggiungere il fine di quella legge in altro modo sicuro.

Questo progetto di legge è il risultato della esperienza pratica e la sintesi dei voti dei competenti, i quali hanno additato così e superfluità come le lacune dell'attuale legge che da oltre un dodicennio governa i Monti di Pietà.

Per ciò si da augurarsi che abbia ad essere approvato ed applicato al più presto.

Tale distinzione ha veramente un fondamento razionale. Infatti i Monti che limitano la loro azione alle operazioni di pegno, hanno manifestamente il carattere e le funzioni di Opere pie; perché, sebbene il mutuo sopra pegno sia per se stesso operazione di credito, giova principalmente al povero ed è precisamente praticato dai Monti con l'intento precipuo di giovare ai bisognosi. Ora, la natura di un istituto,

ben più che dall'indole delle sue funzioni, dipende dal fine che si propone. Riguardo invece ai Monti che ricevono depositi fruttiferi, si può consentire nel concetto che essi siano Istituti misti di credito e di beneficenza, purché essi per porci in grado di corrispondere gli interessi pattuiti ai depositanti, devono dare speciale importanza alle vere e proprie operazioni di credito e bancarie, e trasformarsi prevalentemente in istituti di credito, assai simili alle ordinarie casse di risparmio. Certo però essi non perdono con ciò completamente il carattere di Opere pie; perché accanto ai depositi fruttiferi ed alle conseguenti operazioni bancarie, continuano ad esercitare l'antica funzione del pegno e lo scopo ultimo dell'esercizio del credito non è che quello di procurare i capitali necessari per estendere e facilitare la funzione di beneficenza inerente al pegno.

Il 2 articolo dispone: «I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali, che essi ricevono a depositare fruttifero, debbono essere determinati con gli statuti organici con le norme dei depositi a custodia e pel servizio di cassa di altri corpi morali.

Sono vietate le operazioni aleatorie.

Quanto all'art. 4 esso stabilisce una procedura diversa per l'approvazione degli statuti organici e della loro modificazione; secondo che trattasi o non di Monti, che ricevono depositi non facendo distinzione fra le due classi di Monti, mentre la legge, vigente prescrive una procedura unica.

L'innovazione ha per scopo di dare ai Monti che praticano il deposito fruttifero quella maggior facilità di modificare i loro statuti organici, di cui già godono le ordinarie Casse di risparmio, e si giustifica considerando che le esigenze della funzione del credito in essi prevalente richiedono prontezza e specialità di giudizio, spesso incompatibili con l'obbligo fatto alle ordinarie Opere pie da ai Monti di Pietà. I loro statuti di sotto porre le proprie riforme statutarie al parere del Consiglio Comunale e della Commissione provinciale di beneficenza.

La riforma della legge 4 maggio 1898 riconosceva nei Monti di Pietà italiani il carattere d'istituti misti di beneficenza e di credito. Era ciò affermato dalla necessità di sottoporre i Monti di Pietà ad un regime speciale, diverso da quello delle ordinarie istituzioni pubbliche di beneficenza ed erano accordate ad essi particolari garanzie ed agevolazioni al fine di renderne più libera ed efficace l'azione nel campo del credito, quale mezzo di rafforzare e di estendere il loro fine primordiale di beneficenza. Ma nella pratica si vide che la legge nuova aveva raggiunto in modo completo l'intento perseguito poiché i Monti di Pietà erano stati sottoposti contemporaneamente, oltre che alle disposizioni proprie della legge citata anche alle disposizioni delle leggi sulle casse di risparmio ordinario e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, creando così un cumulo soverchio di vincoli che inceppano specialmente l'azione dei monti maggiori nei quali le funzioni di credito hanno acquistata una parte preponderante.

Così non tardarono a sorgere da ogni parte vive lagnanze e ad essere formulati dei voti di riforma, che trovarono la più autorevole espressione nel 5 Congresso dei rappresentanti dei Monti di Pietà italiani seguito a Livorno nel luglio 1909, nel quale fu anche votato un progetto concreto di una completa riforma della legge vigente sui Monti di Pietà.

Di questo progetto, delle discussioni che lo precedettero e degli studi che lo seguirono, il governo non ha mancato di tener conto. Così fu approvato un disegno di legge presentato al parlamento pochi giorni prima dell'ultima crisi ministeriale dall'on. Luzzatti presidente del Consiglio e ministro dell'Interno e dall'on. Rainieri, ministro di Agricoltura. È destinato a sostituire completamente la legge vigente sui Monti di Pietà. Il Comitato permanente della Federazione tra i Monti di Pietà italiani fu interpellato su tale disegno di legge del Governo e la risposta fu di piena adesione. Anche per ciò si da credere che il progetto in parola sarà mantenuto dal nuovo ministero ed approvato al più presto dal Parlamento.

Concetto fondamentale del progetto è la distinzione fra i Monti di Pietà che ricevono e quelli che non ricevono depositi fruttiferi, distinzione che fu accolta anche nel progetto di legge formulato dal Comitato ordinatore del 5.º Congresso. I Monti della prima specie sono considerati Istituti misti di credito e di beneficenza e di semplici opere pie e sottoposti alle leggi ed ai regolamenti sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, salva per entrambe le categorie di Monti le disposizioni della legge speciale.

Da questa distinzione deriva un diverso regime per le due classi di Monti; poiché mentre quelli che ricevono depositi fruttiferi sono sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero di agricoltura, salvo l'obbligo di sentire il parere del ministero dell'Interno per quanto riguarda la riforma dei loro statuti organici e le proposte di scioglimento e di liquidazione ed è mantenuta per essi, ma in più stretti confini la tutela della Commissione provinciale di beneficenza.

L'articolo 10, applicabile a tutti i Monti di Pietà, estende ai medesimi tutte le agevolazioni fiscali consentite alle Casse di risparmio ed alle Istituzioni pubbliche

Beneficenza

Alcuni amici, nel secondo anniversario della morte del Geom. tra Antonio Ruffini...

Tiro a segno

Domani nel poligono di Porta Venezia dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 16 seguiranno le lezioni regolamentari...

Offerte per onorare i defunti

Alla Società Protettrice dell'infanzia in morte di Miani Caterina: Romano Antonini lire 1, Madrassi Giacomo 1; di de Puppi co, Guido: Leoncini Quintino 5; di Mattioni Giuseppe: Missio Giovanni 1.

Alla Società dei Reduci nella circostanza del banchetto il sig. Conti Luigi di Giuseppe lire 5, N. N. in memoria dei suoi vecchi defunti lire 10.

UDINE

FIERA DI S. GIORGIO

Grande Fiera Cavalli 18-22 aprile
Grande Mercato Bovino 20-21 aprile in Giardino Grande con premi in denaro

Cronaca Giudiziaria

TRIBUNALE DI UDINE
Lauretis condannato
L'imputato è tale Antonio Lauretis fu Antonio di anni 54, nativo di Poligna di Segna.

Su lui pesa l'accusa di furto continuato per aver sottratto in vari riprese in tempo un ricambio ai suoi carri e vari oggetti diversi d'uso casalingo ed istrumenti agrari...

L'imputato è completamente negativo; dice che gli oggetti sottratti come refettiva provengono dall'eredità della sua prima moglie. Riguardo alla truffa, afferma che era sua intenzione di far dire la messa per S. Valentino.

Don Pietro Cerutti, parroco di Clodig, don Luciano Cristoforo parroco di Cravero e don Chincigli parroco di Pulfero non hanno però incoraggiato e promossa mai la questua accennata dal Lauretis il quale viene condannato a 3 mesi, 23 giorni di reclusione, 62 lire di multa e spese.

Quel delle galline
Soriano Gustavo da Onastalla è accusato di furto di 4 galline a S. Guarzo.

Migli confessa subito il reato attribuendogli e il Tribunale lo condanna a 3 mesi.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Assolto perché idiota
Job Giovanni fu Pietro di anni 20 il 1 novembre 1909 avrebbe tentato di costringere nella pubblica strada della Caduena ad imponzo, in Carnia certa Lucardi Teresa a soggiacere alle sue brame.

Il Tribunale di Tolmezzo condannò l'Job a quattordici mesi di reclusione, ma la Corte lo assolve, ritenendolo completamente idiota. Dif. Brunetti.

GLI SPORTS

Circuito ciclistico di Conegliano
Il Club sportivo di Conegliano ha indetto per domenica 9 aprile una gran corsa ciclistica dilettanti sul percorso: Conegliano, Marano, Vazzola, Cimetta, Conegliano, km. 24 da ripetersi 4 volte. I ricchi premi consistono in medaglia d'oro o d'argento e oggetti artistici.

E' assicurato l'intervento di parecchi forti corridori del Veneto e di Udine.

Banca Cooperativa Udinese

Società Anonima a capitale illimitato
Situazione al 31 marzo 1911

Table with financial data: Attivo, Passivo, Cassa, Portafoglio, Anticipazioni, Riscatti a Conto, Valori garantiti, Valori pubblici di proprietà della Banca, Debiti diversi, Corrispondenti bancari e diversi, Stabilimenti e mobili di proprietà della Banca, Effetti per Cassa, Valori di terzi a custodia, Interessi passivi, tasse e spese.

Il Congresso internazionale dei musicisti

Contro il monopolio del teatro e degli autori
Il Congresso internazionale dei musicisti a Castel Sant'Angelo ha continuato i suoi lavori. Nella sesta sezione, dopo viva discussione sulla relazione del maestro Montefiori sui diritti degli autori e del pubblico sulla produzione musicale, è stato approvato un ordine del giorno del com. Passetti con il quale si fanno voti perché provvedimenti di legge sottraggano il teatro e gli autori di musica a qualsiasi monopolio.

La quarta sezione ha approvato un ordine del giorno nel quale si afferma che la educazione musicale del fanciullo deve cominciare con uno studio dell'arte come lingua musicale non come studio dello strumento.

La prima, la seconda e la terza sezione, riunita, hanno approvato un ordine del giorno con il quale il Congresso fa voti perché vengano al più presto adottate le nuove teorie sui meccanismi laringei e sui timbri vocali.

Il maestro Gandino ha quindi tenuto una applaudita conferenza sul tema « Pensiero e musica - Musica e democrazia ».

Il « Giornale d'Italia » si compiace della elevata discussione che oggi si è svolta nel Congresso.

Tullio Pantano, direttore Bordini Antonio, gerente responsabile Tip. Arturo Bonetti suo. Tip. Bardusco

La nostra nuova appendice

Il romanzo di un medico povero

È il racconto appassionato e commovente di due esistenze attraversate da una fatalità insuperabile.

Fortè d'azione e pieno di sentimento, questo lavoro è destinato a ottenere presso i nostri lettori lo stesso grande successo che i romanzi di Flavia Stano ottennero da anni nei maggiori giornali d'Italia.

In questo racconto avventuroso sono comparse pagine di passione framente in un dramma sensazionale ed avvincente.

Informazioni sull'andamento del mercato

Frumento
La situazione del mercato granaio è mantenta invariata, nelle linee cioè espresse nell'ultimo nostro bollettino.

La notizia sullo stato della vegetazione del frumento sono generalmente buone, anzi le ultime piogge cadute hanno giovato assai al frumento come anche alle altre colture.

Ciò non potrà certo avere un'influenza decisiva sul risultato della campagna granaria, perché è il mese di maggio che esercita la maggiore influenza sul risultato delle coltivazioni a frumento nei paesi d'Europa.

Riguardo ai prezzi si nota un andamento normale, con leggere oscillazioni, ma con tendenza abbastanza ferma: le transazioni procedono con una certa calma.

Il mercato di Rovigo del 28 sc. mese seguiva per il frumento tipo Polesine lire 25,40 25,50, il bu no mercantile lire 25,70 25,80, il mercantile lire 24,75-25,25.

Il granoturco tende al ribasso seguendo su qualche mercato per le varietà nazionali una reazione - 50 centesimi - di diminuzione. Le varietà americane si mantengono invariate.

Rovigo quota il granoturco pignolo lire 17,50 17,75, il giuliano o frullo lire 16 17, l'agostano lire 15,25-15,50.

Bestiame
I prezzi dei bovini continuano a mantenersi assai elevati, nonostante l'importazione di animali vivi e di carni maciullate dall'estero.

Si capisce che la produzione nazionale è ancora ben lontana dal poter soddisfare i consumi: esiste ancora parecchio uno squilibrio notevole fra produzione e consumo, accentuato in questi ultimi tempi dall'infierire nell'Alta Italia dell'alta epizootica che paralizza il commercio del bestiame ed ostacola il buono e regolare andamento degli allevamenti.

L'ultimo mercato di Milano, che è il regolatore dei mercati lombardi, segna qualche leggero ribasso, dovuto forse alla stagione della quaresima.

Senza dubbio nella prossima quindicina per le feste Pasquali che inducono maggior consumo e quindi ricerca più attiva i prezzi saranno migliori.

Foraggi
Le riserve dei nostri feudi sono ancora abbastanza bene fornite; nonostante la lunghezza della stagione invernale assai rigida non abbiamo sentito lamenti di mancanza di foraggi.

I prezzi si mantengono correnti e miti. Di pugia pure ve ne è buona disponibilità, e i prezzi, salvo qualche lieve aumento sono invariati.

Vini
Da molto tempo assistiamo ad una calma perfetta nel commercio dei vini.

Molto ed importanti cantine hanno esitato tutto o buona parte del loro deposito; chi ancora lo detiene spera in una ripresa dei prezzi.

Il commercio dei vini si riduce ora più che altro alle piccole contrattazioni per il consumo locale.

Il Congresso internazionale dei musicisti

Contro il monopolio del teatro e degli autori
Il Congresso internazionale dei musicisti a Castel Sant'Angelo ha continuato i suoi lavori. Nella sesta sezione, dopo viva discussione sulla relazione del maestro Montefiori sui diritti degli autori e del pubblico sulla produzione musicale, è stato approvato un ordine del giorno del com. Passetti con il quale si fanno voti perché provvedimenti di legge sottraggano il teatro e gli autori di musica a qualsiasi monopolio.

La quarta sezione ha approvato un ordine del giorno nel quale si afferma che la educazione musicale del fanciullo deve cominciare con uno studio dell'arte come lingua musicale non come studio dello strumento.

La prima, la seconda e la terza sezione, riunita, hanno approvato un ordine del giorno con il quale il Congresso fa voti perché vengano al più presto adottate le nuove teorie sui meccanismi laringei e sui timbri vocali.

Il maestro Gandino ha quindi tenuto una applaudita conferenza sul tema « Pensiero e musica - Musica e democrazia ».

Il « Giornale d'Italia » si compiace della elevata discussione che oggi si è svolta nel Congresso.

Tullio Pantano, direttore Bordini Antonio, gerente responsabile Tip. Arturo Bonetti suo. Tip. Bardusco

Esigenze Locali a Udine

Coloro che ci leggono esigono sempre delle prove convincenti in appoggio a dei risultati importanti ma non può sussistere nessun dubbio quando il fatto è riportato da una persona conosciuta. La Signora Italia Baras, Via del Pozzo, 33, Udine ci comunica:

« Posso veramente dichiarare che sono state le vostre Pillole a guarirmi da un male di schiena che alla fine dello scorso anno mi martoriava. Ogni piccola fatica m'era resa impossibile da questo male e quando mi chinavo dovevo sempre cercare un appoggio e fare degli sforzi inauditi per abbassarmi. Mi si disse che le Pillole Foster per i Reini (in vendita presso la Farmacia Centrale, Via Mercato Vecchio Udine) avevano un'azione diretta sui reini e che il loro effetto era infallibile. Più per appagare la mia curiosità che per credulità vobli provare questo rimedio ma mi trovai ben contenta e cambiai subito opinione. Pochi giorni dopo aver consumata la prima scatola principiai a sentirmi meglio, i dolori scemarono e principiai a trovare un po di riposo a letto giacché prima mi era impossibile. Anche le urine ridivennero chiare mentre prima erano dense e di color mattono.

Ho continuato nella cura per pochi giorni e gradualmente il male scomparve per non farmi più sentire non provavo più nessun dolore e neppure quel nervoso e quell'agitazione che mi coglievano quando avevo le crisi. Ora sono passata parecchi mesi che godo ottima salute e ripeto che lo devo unicamente alla vostra impareggiabile Specialità. (Firmato, Italia Baras, »

Le Pillole Foster per i Reini (marca originata) si vendono anche da tutti i farmacisti a L. 3,50 la scatola, o 6 scatole per L. 19, o franco per posta, indirizzando le richieste, col relativo importo, alla Ditta C. Giorno, Specialità Foster, 19, Via Cappuccio, Milano. Nell'interesse della vostra salute esigete la vera scatola, portante la firma James Foster, e rifiutate qualunque imitazione o contraffazione.

AVVISO

L'avv. Gino Zagato è stato dal Tribunale di Udine autorizzato a vendere in massa a offerta privata ed al maggior offerente, entro il corr. mese di aprile, i crediti del fallimento di Cotteri Giuseppe di Udine.

VOLETE LA SALUTE?

BEVETE FERRO-CHINA-BISLERI TONICO RICOSTITUENTE DEL SANGUE

NOCERA-UMBRA (SORGENTE ANGELICA) ACQUA MINERALE D'AVOLA

Le inserzioni si ricevono presso la ditta Haasenstein Vogler, via Prefettura N. 6.

BICICLETTA ATALA

la trionfante del Giro d'Italia
Rappresent. gen. per Udine e Prov. Giovanni Nadali UDINE - Arco Via Manin Magazzino Piazza Umberto I.

A. G. PELLIZZARI

Officina Elettromeccanica
Fabbrica Bilancie, Pesì, Misure e riparazioni
Impianti di spaccatrici e Seghe circolari per legna da ardere
Udine - Via Jacopo Marinoni - Locali ex dispensa R. Privative
Recapito Via Francesco Mantica di fronte R. Intendenza di Finanza

Sciatica Reumatica

Lombaggine e Nevralgie Reumatiche
CASA DI CURA dei dottori G. FAIONI e R. FERRARIO

— O — RINGRAZIAMENTO Udine 24-VIII-910

Egregio Dottore Non posso che esternarle la mia più grande riconoscenza per avermi guarito in soli sei giorni dalla Sciatica che da più di tre mesi mi tormentava non lasciandomi nemmeno la possibilità di lavorare.

Le rinnovo i miei ringraziamenti e La saluto distaccatamente. obb. mo Antoni Giacomo

ANTAGRA-BISLERI IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO CONTRO LA GOTTA EMALATTIE URICEMICHE (Renella, Calcolosi renale, Arteriosclerosi ecc.) F. BISLERI & C. - MILANO

Offresi a pensionato
avante della campagna o della tranquillità, cure e trattamento affettuoso presso piccola famiglia civile, residente in vilino prossimo alla città. Per informazioni rivolgersi all'Amministrazione del Paese.

Sciatica Reumatica
CASA DI SALUTE Cav. Dottor S. MUNARI avio Dott. R. DE FERRARI. TREVISO RINGRAZIAMENTO S. Ambrogio di Fiera (Treviso) 11-3-11 Egr. Sig. Cav. Dott. Giuseppe Munari Treviso

Pregiatissimo Dottore, Avrei desiderato scriverle prima d'ora per protestare i sentimenti della mia viva gratitudine per la cura efficacissima prestatami ma ho creduto aspettare l'inverno quando la stagione è tanto propizia ai ricidarsi delle affezioni reumatiche, ma debbo ora constatare che sono perfettamente guarita. Provi molti rimedi: mi feci visitare da parecchi medici ma non vidi mai nessun giovamento ed anzi peggioravo sempre fino a che mi volevano applicare perfino un busto in gesso. Solo lei mi sollevò da atroci dolori ed ora le ripeto sono completamente guarita. Voglia perciò aggredire i più sentiti ringraziamenti anche per lei Dott. De Ferrari e colla massima considerazione e stima mi creda sua obb. ma Maria Savel Secco.

Le inserzioni si ricevono presso la ditta Haasenstein Vogler, via Prefettura N. 6.

LA SARTORIA Alla Città di Parigi UDINE - Piazza V. F. casa Ellero - UDINE avvisa la sua Spett. Clientela che per la nuova stagione è fornita di un ricco assortimento di STOFFE INGLESI E NAZIONALI delle ultime creazioni. SOPRABITI D'OGNI GENERE M. B. - Dato il crescente lavoro la suddetta Sartoria ha ingranditi i propri locali adibiti ad uso laboratorio, in modo da poter soddisfare alle esigenze della Spettabile Clientela.

PASTIFICIO FRIULANO F.lli MENAZZI NUOVO NEGOZIO RECAPITO VIA PAOLO CANCIANI N. 15 (di fronte la Cooperativa di Consumo) UDINE PASTA di GRIES tipo Napoli PASTA di GRANITO tipo bianco PASTA all'UOVO tipo Bologna Specialità Tagliatelle all'Uovo lavorate a mano cresche giornalment Si garantisce la pasta priva di qualsiasi difetto MASSIMA PULIZIA SERVIZIO A DOMICILIO Prezzi convenientissimi

GRANDE EMPORIO SPORTIVO - PREMIATA OFFICINA MECCANICA DI AUGUSTO VERZA Mercatovecchio - Udine Deposito e Rappresentanza delle Biciclette F. I. A. T. - Torino PEUGEOT - Valentigney (Parigi) FOX-FABRE & GAGLIARDI - Milano THE NEW HUDSON - Birmingham STUCCHI & COMP. - Milano MAIRIO - Alessandria BICICLETTA POPOLARE L. 130 Deposito accessori pezzi di ricambio e di costruzione Grande assortimento Pneumatici e camere d'aria per Bicicletta e Automobili. Macchine da Cucire a mano e a pedale MACCHINE DA SCRIVERE Grande assortimento di tutte le novità sportive Foot Bal - Palle vibrato - Tennis - Rin vigoritori ecc. PREZZI MITISSIMI

Officina - Garage CLOCCHIATTI & C. Via Treppo, 14 - UDINE - Via Treppo, 14 Telefono 470 Telegrammi: Garage Clocchiatti - Udine

NOLEGGIO AUTOMOBILI DEPOSITO: STOCK PIRELLI Gomme Pezzi di ricambio Accessori per Chassis e Carrozzerie Vulcanizzazione Gomme. Olio e Grasso Vacuum APERTO LA NOTTE

SPECIALITÀ Focaccine e Gubane giornalmente fresche Si garantisce la lavorazione con burro naturale Offertina P. DORTA e C. Eseguita specialità anche all'estero Assortimento fave in vetro, cristallo o in coperchio decorato. Vini vecchi finissimi in bottiglia, Champagne e liquori di primario caso Estero e Nazionali. - Deprati Bomboniera. Servizi per nozze e Battesimi

Ditta E. MASON in arrivo splendido assortimento OMBRELLINI della più alta novità TELEFONO 278

Curatevi colle celebri Polveri dello Stab. Chimico Farmaceutico del Cav. Clodoveo Cassarini BOLOGNA (Italia) Prescritte dai più illustri Clinici del mondo, perchè rappresentano la cura più razionale e sicura nelle seguenti malattie:

Epilessia, isterismo, istero-epilessia, neurastenia, palpitazione di cuore, insonnia, incontinenza notturna delle urine, broncoplasmo, per tossi, sussurri auricolari nonché cefalalgia, emicrania, tic doloroso, gastralgia da qualunque causa, i grampi muscolari ed intestinali, l'isteralgia e malattie in genere.

Le POLVERI CASSARINI furono premiate colle massime onorificenze alle Primarie Esposizioni Internazionali e Congressi medici, e onorate da un dono speciale delle LL. MM. i reali d'Italia - Si invia opuscolo dei guariti gratis - La vendita nelle primarie Farmacie del mondo.

Nervosi!

Epilettici!

Per la bellezza e conservazione della PELLE. CHININA-MIGONE, ANTICANIZIE-MIGONE, ELICOMA-MIGONE, TINTURA ITALIANA, PETTINE DISTRIBUTORE, ARRICCIOLINA-MIGONE. Per la bellezza e conservazione dei DENTI. ODONT-MIGONE.

FARINA ALIMENTARE "ERBA". LA MIGLIORE E LA PIU ECONOMICA DELLE FARINE LATTEE. CARLO ERBA MILANO.

Prof. GIROLAMO PAGLIANO FIRENZE. LIQUIDO - IN POLVERE - IN CACHETS. Sciroppo Pagliano.

LA MIGLIOR CURA PRIMAVERILE. L'unico rimedio nell'anemia e nevrastenia NEOBIOGENO del chimico farmacista G. Malesani - Paluzza (Udine).

25 anni di trionfale successo DENTI BIANCHI E SANI. Rinomati Dentifrici PASTA E POLVERE. VANZETTI TANTINI.

F. COGOLO, callista UNICO estirpatore dei CALLI. Via Savorgnana. A richiesta si reca anche in Provincia.

24 MEDAGLIE 12 GRAND PRIX. SPECIALITÀ MONTI. Prem. Farmacia all'Aquila Reale CASTELFRANCO VENETO. MALATTIE NERVOSE colle Polveri D. Monti.

Estratto di Carne della Compagnia TOOTH. Per il Veneto sig. Szathvary V. I. Padova. Pietro Marchesi Udine - Via Palladio 27 (S. Cristoforo) - Udine.

LODEN DAL BRUN SCHIO. ANTICHI RINOMATI IMPERMEABILI LANA SENZA GOMMA. Brevettati in tutto il mondo.

Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio di Pubblicità HAASENSTEIN e VOGLER, via Prefettura N. 6, e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero.